

Ai gentili clienti

Loro sedi

Spresiano li 03/07/2026

CIRCOLARE SETTIMANALE

DENUNCIA DI INFORTUNIO INAIL: COME COMPILARLA

La denuncia di infortunio INAIL richiede particolare attenzione nella compilazione dei dati relativi all'evento, alle ore lavorate, alle mansioni svolte e alla retribuzione. Errori o ritardi possono comportare sanzioni, contestazioni e problemi nella copertura assicurativa del lavoratore.

In questa scheda analizziamo i punti critici della denuncia di infortunio e come compilarli.

DENUNCIA DI INFORTUNIO INAIL: COME COMPILARLA	
QUANDO SCATTA L'OBLIGO DI DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL'INAIL	Un aspetto a cui prestare attenzione in sede di compilazione della denuncia di infortunio è la data in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza del fatto (da intendersi come la data di ricevimento del certificato di infortunio). Da quest'ultima decorre infatti il termine di due giorni entro cui l'azienda o il professionista delegato devono trasmettere la denuncia telematica all'INAIL, pena l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per denuncia tardiva, da 1.290,00 a 7.745,00 euro.  Fanno eccezione, tuttavia, gli eventi di morte o pericolo di morte, per i quali opera il termine ridotto di 24 ore dall'evento stesso. TERMINE PER TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'INAIL

	In caso di infortunio	2 giorni dall'evento
	In caso di morte o di pericolo di morte	24 ore dall'evento stesso
DICHIARAZIONI DEL DATORE DI LAVORO E VERIFICA DELLA DINAMICA DELL'EVENTO	Accanto al campo dedicato alla data in cui l'azienda ha avuto conoscenza del fatto, il portale INAIL riporta due domande: 1. Il datore di lavoro era presente al momento dell'infortunio? 2. Se il datore di lavoro non era presente ritiene veritiera la descrizione riferita dal dipendente? Quest'ultima domanda ha un'importanza capitale sull'istruttoria avviata dall'INAIL in merito alla copertura assicurativa da riconoscere per l'evento di infortunio o presunto tale. Se l'azienda ha dubbi sulla veridicità di quanto riportato dal lavoratore è tenuta a motivare tale scelta nel campo successivo.	
COME INDICARE CORRETTAMENTE DATA, ORA E ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO	In denuncia di infortunio è necessario riportare la data e l'ora dell'evento. Il sistema richiede altresì di indicare in quale ora di lavoro si è verificato l'infortunio e se il dipendente ha abbandonato il luogo di lavoro. Quest'ultima informazione deve necessariamente corrispondere a quanto viene indicato in cedolino paga, in particolare in sede di riconoscimento delle ore ordinarie lavorate nel giorno dell'infortunio. Le ore residue della giornata in cui si è verificato l'evento sono da qualificarsi come infortunio a carico azienda, posto che il giorno dell'evento è interamente a carico del datore di lavoro ESEMPIO Ipotizziamo che il dipendente si sia infortunato martedì 9 giugno 2026 in cui l'orario lavorativo è di 8 ore, dalle 8 alle 16. L'evento si è verificato alle 9 e 30 nel corso della seconda ora di lavoro e il dipendente ha abbandonato contestualmente il luogo di lavoro. In tal caso il datore di lavoro deve: ◆ Indicare come data evento il 9 giugno 2026; ◆ Ora dell'evento le 9 e 30; ◆ Durante la seconda ora di lavoro;	

	♦ Indicare come data e ora di abbandono del posto di lavoro il 9 giugno 2026, ore 9 e 30. Nel cedolino paga devono pertanto essere retribuite come ore ordinarie soltanto 1 ora e 30 minuti con riguardo alla giornata del 9 giugno 2026..
LA DESCRIZIONE DELLE MANSIONI E IL PROBLEMA DELLE MANSIONI EFFETTIVE	Nella sezione relativa alla descrizione dell'infortunio l'utente risponde, tra le altre, alle seguenti domande: 1. Dove è avvenuto l'infortunio? 2. Che tipo di lavorazione stava svolgendo il dipendente? 3. Era il suo lavoro consueto? Nell'ottica di evitare dichiarazioni mendaci, che potrebbero mettere l'azienda in una situazione di difficoltà in caso di ispezioni da parte degli organi competenti, è opportuno attenersi alla verità, rispondendo, se necessario, che no, non si trattava del lavoro consueto del dipendente. Una denuncia di infortunio compilata in modo preciso e coerente con la documentazione aziendale rappresenta il primo strumento di tutela sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro, riducendo il rischio di contestazioni da parte dell'INAIL e degli organi ispettivi.
INDENNITA' INAIL	Nella parte finale della denuncia di infortunio, dopo la descrizione dell'evento, esiste una sezione dedicata all'indicazione dei dati retributivi del dipendente, necessari per determinare l'ammontare dell'indennità INAIL per inabilità temporanea assoluta al lavoro. Quest'ultima, dovuta dal quarto giorno successivo a quello dell'evento, è riconosciuta direttamente dall'Istituto al lavoratore beneficiario, a meno che l'azienda non riceva, previa apposita istanza all'INAIL, l'autorizzazione ad anticipare in busta paga l'indennità. In tale condizione INAIL provvede a liquidare gli importi a suo carico direttamente al datore di lavoro.
BOX OPERATIVO	Denuncia di infortunio: controlli da effettuare prima dell'invio Prima di trasmettere la denuncia all'INAIL è opportuno verificare con attenzione tutti gli elementi che possono incidere sulla copertura assicurativa e sul calcolo delle prestazioni economiche. Controlli essenziali:

	◆ data di ricezione del certificato medico; ◆ data e ora dell'evento; ◆ ora di lavoro in cui si è verificato l'infortunio; ◆ eventuale abbandono del posto di lavoro; ◆ descrizione dettagliata della dinamica; ◆ mansione effettivamente svolta; ◆ straordinari e lavoro supplementare degli ultimi 15 giorni; ◆ correttezza dei dati retributivi.
--	--

AUTOTRASPORTI: AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2026

Il MEF, con il comunicato stampa del 23.06.2026, ha confermato anche per il periodo d'imposta 2025 l'applicazione delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori, riepilogate in questa scheda.

AUTOTRASPORTI: AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2026	
PREMESSA	Con il comunicato stampa n. 73 del 23.06.2026 il MEF (Ministero dell'Economia e della Finanza) ha annunciato le agevolazioni per gli autotrasportatori per il 2025 . Si tratta in particolare della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore .
LA DEDUZIONE FORFETTARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI DI MERCI C/TERZI	L' art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR prevede, per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfettaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore. Le deduzioni forfettarie spettano: ◆ in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa; ◆ nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Con il citato comunicato stampa del 23.06.2026 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la misura delle deduzioni spettanti per il periodo d'imposta 2025:

NEL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 16,80 ¹
OLTRE IL COMUNE IN CUI HA SEDE L'IMPRESA	€ 48,00



Occorre fare attenzione al fatto che la deduzione spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto**, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.

Inoltre, si ricorda che, per poter fruire di tale deduzione, il contribuente deve **predisporre e conservare un prospetto** in cui siano indicati:

- ◆ i **viaggi effettuati**, la loro **durata** e la **località di destinazione**;
- ◆ **gli estremi**
 - ✓ dei **documenti di trasporto** delle merci, o
 - ✓ delle **fatture**, o ancora
 - ✓ delle **lettere di vettura**.

I **documenti di trasporto**, le **fatture** e le **lettere di vettura** devono essere **conservate** fino alla **scadenza del termine** previsto per l'**accertamento**.

¹ la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al **35%** di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Esempio di prospetto

Autotrasportatore Rossi con sede a Bologna:

N	DATA	CLIENTE	DESTINAZIONE	PARTENZA	ARRIVO	DDT	DEDUZIONE
1	24.05.2025	Ditta di Mantova	Via Bianchi, 1	8:00	8:45	xxx	€ 16,80
2	23.06.2025	Ditta di Milano	Via Rossi, 2	8:00	11:15	xxx	€ 48,00

[Scarica il fac-simile del prospetto delle deduzioni forfettarie](#)

Tale **deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese di autotrasporto merci** che siano:

- ♦ **in contabilità semplificata;**
- ♦ **in contabilità ordinaria per opzione.**



Sono pertanto **escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, quali le società di capitali.**

ALTRE AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI

Restano ferme, con riferimento al modello Redditi 2026, le altre agevolazioni previste per gli autotrasportatori, che qui di seguito riepiloghiamo.

In particolare, l'**art. 66 del TUIR** relativo alle **"imprese minori"**, riconosce, al **comma 5, secondo periodo**, una **deduzione forfettaria di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo** utilizzato nell'attività d'impresa e avente **massa complessiva a pieno carico ≤ 3.500 Kg**. Le imprese interessate da questa deduzione sono quelle di **autotrasporto di merci conto terzi in contabilità semplificata**.

La deduzione spetta **per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà** (ad esempio il leasing).

Inoltre, in caso di acquisto o cessione in corso d'anno, la deduzione deve essere **ragguagliata ad anno** in base ai giorni di effettivo possesso del mezzo.



Da notare che la deduzione **può essere cumulata con quella delle spese non documentate** di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR.

**IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI in
CONTABILITA' SEMPLIFICATA**

**DEDUZIONE FORFETTARIA PER
I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI ≤ 3.500
Kg
utilizzati nell'attività d'impresa**

**€ 154,94 / anno
e per veicolo**

Un'ulteriore **deduzione forfettaria** prevista per le imprese di autotrasporto di merci e che può essere fatta valere nel modello Redditi 2026 è quella relativa alle **trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale**, pari a:

- ♦ **euro 59,65 al giorno** per le trasferte in **Italia**;
- ♦ **euro 95,80 al giorno** per le trasferte **estere**;

al netto delle spese di viaggio e di trasporto.



La deduzione spetta, in particolare, alle **imprese di autotrasporto di merci, indipendentemente** dalla forma giuridica e **dal regime di contabilità** adottato, ed è **alternativa alla deduzione anche analitica** delle medesime spese.

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI (in contabilità semplificata o ordinaria)

**DEDUZIONE PER LE
TRASFERTE
EFFETTUATE DAI
DIPENDENTI**

Trasferte in Italia

€ 59,65 / giorno

Trasferte estere

€ 95,80 / giorno

SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2025 è possibile beneficiare di detrazioni per il sostenimento delle spese scolastiche. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SPESE SCOLASTICHE NELLA DICHIARAZIONE	
PREMESSA	Con riferimento alle spese di istruzione non universitarie, la disciplina agevolativa trova il proprio fondamento nell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR e riguarda le spese sostenute per la frequenza di: ♦ scuole dell'infanzia (scuola materna); ♦ scuole del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie); ♦ scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione (scuole superiori). Rientrano quindi nell'ambito applicativo della norma le spese di istruzione non universitaria, sia sostenute presso istituti statali sia riferite a scuole paritarie private o degli enti locali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, ♦ le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) ♦ i contributi obbligatori.  La detrazione invece non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
IMPORTO DETRAIBILE	A partire dal periodo d'imposta 2025, l'importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche individuate dall'art. 15, comma 1, lettera e-bis), è di 1.000 euro per ciascun alunno o studente.  La detrazione massima spettante è pari a 190 euro, ossia il 19% di 1.000 euro, e si applica per ciascun anno di frequenza scolastica – dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Il limite opera su base individuale e annua, con la conseguenza che la verifica va compiuta separatamente per ogni alunno o studente per il quale la spesa sia stata sostenuta.

SERVIZIO MENSA E DEL PRE/POST SCUOLA	Tra le spese ammesse alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, rientrano ◆ la mensa scolastica e ◆ i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
COSTO DELLE GITE SCOLASTICHE	In generale, sono comprese tra le spese detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto come: ◆ corsi di lingua, ◆ teatro, ◆ laboratori svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
DOCUMENTI NECESSARI	Al fine del riconoscimento dell'onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2025. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio - deve riportare nella causale A. l'indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, B. la scuola di frequenza C. e il nome e cognome dell'alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi ◆ l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno ◆ e i dati dell'alunno o studente ◆ e l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili".

	La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.  Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola
AGEVOLAZIONE PER GLI STUDENTI CON D.S.A	Nella dichiarazione dei redditi è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per ◆ l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici², necessari all'apprendimento, ◆ l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che 1. il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione del Servizio sanitario accreditato o da specialisti/ strutture accreditate o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico 2. le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare ✓ il codice fiscale del soggetto affetto da DSA ✓ la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

² di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 186865 del 22 giugno 2026](#)

Cripto-attività: nuovi obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi

L'Agenzia attua il D.lgs. 194/2025 (recepimento della direttiva DAC8) introducendo lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività. I prestatori di servizi (e i gestori CAO, anche non residenti) devono registrarsi presso l'Agenzia, ottenere un codice identificativo (IIN) e comunicare i dati degli utenti tramite file XML via Entratel/Fisconline. La comunicazione va trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo: il primo invio riguarda il 2026 ed è dovuto entro il 30 giugno 2027. L'Agenzia girerà poi i dati alle autorità estere entro il 30 settembre. Competente ai controlli è il Centro Operativo di Pescara.

- ✓ [Allegato 1 - Tracciato XML e schema XSD - zip](#)
- ✓ [Allegato 2 - Modalità di presentazione delle comunicazioni da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione - pdf](#)

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026](#)

Incrementi contrattuali e lavoro notturno/festivo: le regole per l'imposta sostitutiva al 5% e al 15%

Tassazione sostitutiva del 5% sugli aumenti da rinnovi CCNL 2024–2026 (reddito 2025 $\leq$ 33.000 euro) e del 15% su maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, di riposo e turni (reddito 2025 $\leq$ 40.000 euro, limite 1.500 euro annui). L'Agenzia chiarisce che rientrano nell'agevolazione indennità di cassa, ferie, reperibilità e straordinario festivo/notturno. In assenza di CCNL applicato, le imposte sostitutive non trovano applicazione.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 23/E del 19 giugno 2026](#)

Cancellazione semplificata dell'ipoteca su mutuo frazionato anche senza accollo

La cancellazione semplificata dell'ipoteca (art. 40-bis TUB) si applica ai mutui frazionati anche quando non vi sia stato accollo da parte dell'acquirente. Ciò che conta è il presupposto oggettivo dell'estinzione della singola quota di finanziamento, che ha autonoma rilevanza giuridica; l'accollo incide solo sul lato soggettivo e il suo richiamo normativo va letto in senso inclusivo, non limitativo. Resta esclusa la diversa ipotesi della restrizione di beni, dove il debito unitario non si estingue. Per la comunicazione si usa il codice "cancellazione di quota di ipoteca frazionata".

[Risoluzione 24/E del 24 giugno 2026](#)

Banche e intermediari finanziari: le svalutazioni crediti si deducono al netto delle rivalutazioni

La legge di bilancio 2026 ha introdotto, per il quadriennio 2026–2029, un regime di deducibilità in quinti per le svalutazioni su crediti in stage 1 e 2 secondo il modello IFRS 9. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che tali svalutazioni vanno assunte al netto delle rivalutazioni contabilizzate nello stesso periodo d'imposta, in coerenza con il meccanismo già previsto dall'art. 106, comma 3, TUIR per le perdite su crediti degli intermediari finanziari.

RISPOSTE ALL'INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate in questa settimana** dalla **n. 126 del 22.06.2026 alla n. 131 del 25.06.2026** sono **consultabili e scaricabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate: [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2026](#).

Di seguito una breve sintesi degli argomenti oggetto degli interpelli pubblicati questa settimana.

Risposta n. 126 del 22/06/2026

Frontalieri "al contrario": conta dove si lavora, non la sede del datore

Per applicare il regime fiscale dell'Accordo Italia-Svizzera del 2020 sui lavoratori frontalieri, ciò che rileva è il luogo in cui si svolge effettivamente l'attività, non l'ubicazione della sede legale del datore di lavoro. Per l'Italia l'"area di frontiera" comprende Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano. Quindi un residente svizzero che lavora interamente in Lombardia per un'azienda con sede in Veneto può fruire del regime, purché il datore sia fiscalmente residente in Italia e ricorrano gli altri requisiti dell'art. 2, lett. b) dell'Accordo.

Risposta n. 127 del 22/06/2026

Forfetari esenti IVA senza fattura elettronica: la CU va emessa

L'esonero dalla Certificazione Unica per i compensi a forfetari (art. 4, c. 6-septies, d.P.R. 322/1998) non si applica quando i percettori sono esonerati dalla fattura elettronica. È il caso dei Produttori di quarto gruppo che svolgono intermediazione assicurativa esente IVA: poiché i loro dati non transitano nel SdI, il sostituto deve emettere e trasmettere la CU per il 2024 e gli anni successivi. Compilazione: punto 7, con codice 25 per il 2024 (CU 2025) e codice 24 per il 2025 (CU 2026). Possibile disapplicazione delle sanzioni per invii tardivi.

Risposta n. 128 del 25/06/2026

Gruppo IVA e fusione tra banche: le controllate entrano subito nel nuovo gruppo

In caso di fusione per incorporazione tra le capogruppo di due distinti Gruppi IVA, le società controllate dell'incorporata confluiscono nel Gruppo IVA dell'incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, senza attendere il termine

ordinario di un anno. L'incorporante subentra a titolo universale in tutti i rapporti dell'incorporata, inclusi i vincoli già operanti nel Gruppo IVA cessato.

Risposta n. 129 del 25/06/2026

Direttiva interessi e canoni UE: le cooperative possono beneficiarne

Una società cooperativa italiana può beneficiare dell'esenzione da ritenuta sui canoni corrisposti da una controllata estera UE, prevista dalla Direttiva 2003/49/CE. Pur non essendo espressamente elencata nell'allegato della Direttiva, la cooperativa rientra nella clausola residuale degli "enti privati che esercitano attività industriali e commerciali", a condizione che svolga concretamente tale attività.

Risposta n. 130 del 25/06/2026

Compendio unico agricolo: l'agevolazione non spetta per la donazione dell'usufrutto

Le agevolazioni fiscali del "compendio unico" (esenzione da registro, ipotecaria e catastale) non si applicano alla donazione con cui si costituisce un diritto di usufrutto su terreni agricoli. La norma agevolativa richiede un "trasferimento" di terreni: la costituzione dell'usufrutto è invece un atto costitutivo, non traslativo, e non rientra nell'ambito applicativo del beneficio.

Risposta n. 131 del 25/06/2026

Successione e BOT: conta la data di acquisto, non la data valuta

Se il defunto ha acquistato titoli di Stato prima del decesso, il relativo importo va sottratto dal saldo del conto corrente nella dichiarazione di successione, anche se la banca ha contabilizzato l'operazione solo dopo la morte. Ciò che rileva è la data di esecuzione dell'ordine, non quella valuta. I BOT sono peraltro esenti dall'imposta di successione.

LO SCADENZARIO DAL 26.06.2026 AL 10.07.2026

Venerdì 26 giugno 2026

MODELLO REDDITI PF 2026 PRECOMPILATO

Annullamento dichiarazione già inviata. Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il modello Redditi PF 2026 (e gli eventuali modelli RPF correttivi collegati) già trasmesso con modello F24.

Martedì 30 giugno 2026

Δ PROROGA PER SOGGETTI ISA E REGIME FORFETARIO/DI VANTAGGIO

I versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 possono essere effettuati entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo (D.L. 22 maggio 2026, n. 89).

VEICOLI

Superbollo – bollo scadente a maggio 2026. Versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (20 euro/kW oltre 185 kW) per i proprietari con bollo scaduto a maggio, tramite F24 ELIDE (cod. tributo 3364). La misura si riduce al 60%, 30% e 15% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione; decade dopo 20 anni.

Bollo auto – scadenza maggio 2026. Pagamento della tassa automobilistica per i veicoli con bollo scaduto a maggio (autoveicoli > 35 kW), tramite ACI, Poste Italiane, app IO, banche e altri operatori abilitati.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Saldo 2025 e primo acconto 2026. Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES e contribuenti in regime forfetario o di vantaggio versano, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

IVIE E IVAFE

Saldo 2025 e primo acconto 2026. Le persone fisiche residenti che possiedono immobili o attività finanziarie all'estero versano le imposte patrimoniali dovute risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

CEDOLARE SECCA

Saldo 2025 e primo acconto 2026. I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca effettuano il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per i redditi da locazione.

IVA

Versamento saldo IVA 2025 differito. I contribuenti IVA che hanno scelto di versare il saldo IVA 2025 alla scadenza delle imposte sui redditi devono versarlo entro il 30 giugno 2026, maggiorato dell'1,60% (pari allo 0,40% per ogni mese o frazione dal 17 marzo 2026), tramite F24 telematico (cod. tributo 6099).

DICHIARAZIONE IMU/IMPI E IMU ENC

Presentazione. Termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti nel 2025. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU ENC annuale.

DIGITAL TAX

Invio dichiarazione imposta sui servizi digitali (DST) – anno 2025. Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (3% sui ricavi imponibili), da parte dei soggetti con ricavi globali ≥ 750 milioni di euro (L. 145/2018, art. 1, cc. 35-50). Per il periodo d'imposta 2025 non è più richiesta la soglia dei 5 milioni di ricavi nazionali, eliminata dalla Legge di Bilancio 2025. *Utilizzare il modello DST – Digital Services Tax.*

FATCA

Comunicazione annuale – anno 2025. Le Reporting Italian Financial Institutions (RIFI) trasmettono all'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema SID, i dati relativi al 2025 concernenti i titolari statunitensi di conti e i conti stessi, inclusi i pagamenti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), in attuazione dell'Accordo Italia-USA sulla compliance fiscale internazionale (FATCA).

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Versamento 2026. Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale 2026 senza maggiorazione, tramite F24 telematico (cod. tributo 3850, sezione "IMU ed altri tributi locali") o tramite il portale dirittoannuale.camcom.it.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI

Versamento IVA intracomunitaria – maggio 2026. Liquidazione e versamento, tramite F24 telematico, dell'IVA sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio 2026.

Presentazione modello INTRA 12 – aprile 2026. Invio telematico (Fisconline/Entratel) del modello INTRA 12 relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di aprile 2026.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Presentazione cartacea – persone fisiche. Le persone fisiche non obbligate all'invio telematico presentano in formato cartaceo agli uffici postali il modello Redditi PF 2026, con la scelta per la destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰ dell'IRPEF.

Presentazione cartacea – eredi di contribuenti deceduti. Gli eredi di contribuenti deceduti nel 2025 o entro il 28 febbraio 2026 presentano in formato cartaceo presso gli uffici postali la dichiarazione dei redditi del de cuius e le relative scelte di destinazione dell'8‰, del 5‰ e del 2‰.

LEZIONI PRIVATE

Imposta sostitutiva. I docenti che svolgono attività di lezioni private e ripetizioni versano il saldo 2025 e il primo acconto 2026 dell'imposta sostitutiva del 15%.

NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI

Versamento imposta sostitutiva – anno 2025. I proprietari persone fisiche e i soggetti non aventi come oggetto sociale il noleggio, titolari di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali, che svolgono attività di noleggio occasionale, versano in unica soluzione l'imposta sostitutiva del 20% sui proventi del 2025, senza maggiorazione.

REGIME AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI

Versamento imposta sostitutiva – anno 2026. Le persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia e optano per il regime ex art. 24-bis TUIR versano in unica soluzione l'imposta forfettaria di 100.000 euro annui (200.000 euro per chi ha trasferito la residenza dopo il 10 agosto 2024; D.L. 113/2024), tramite F24-ELIDE telematico (cod. tributo NRPP). Per i familiari inclusi nel regime l'importo è di 25.000 euro ciascuno. *Il termine del 30 giugno è perentorio: non è ammesso il ravvedimento operoso.*

SOSTITUTI MINIMI

Versamento ritenute anno 2025. I sostituti d'imposta che nel corso dell'anno corrispondono compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e operano ritenute complessive inferiori a 1.032,91 euro versano le ritenute dell'intero anno 2025 tramite F24 telematico.

LOCAZIONI BREVI

Comunicazione annuale. Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve conclusi nel 2025.

EROGAZIONI PUBBLICHE

Obbligo di trasparenza – anno 2025. Le imprese e gli enti non profit che nel 2025 hanno ricevuto contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte della PA per un importo complessivo ≥ 10.000 euro pubblicano entro il 30 giugno 2026 le relative informazioni: nella nota integrativa (società con bilancio in forma ordinaria) o sul sito internet/pagina social/portale della rete associativa (tutti gli altri soggetti). Il mancato adempimento comporta una sanzione dell'1% delle somme ricevute (minimo 2.000 euro); se l'inadempimento persiste oltre 90 giorni scatta l'obbligo di restituzione integrale.

IVA

Dichiarazione IOSS e versamento. I soggetti aderenti al regime Import One Stop Shop trasmettono la dichiarazione mensile e versano l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni importati effettuate nel mese precedente.

ESERCENTI

Collegamento POS/registratore telematico – POS attivati ad aprile 2026. Scade il termine per registrare nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'abbinamento tra i POS attivati nel mese di aprile 2026 e il relativo registratore telematico (finestra: dal 6 al 30 giugno 2026).

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Versamento 2^a rata – opzione anno 2024. Le società e gli enti che nel 2024 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (art. 14, D.lgs. 192/2024) versano la seconda delle quattro rate annuali

dell'imposta sostitutiva, tramite F24 telematico (cod. 1867, sezione "Erario", anno di riferimento 2024, rateazione 0204).

Versamento 1^a rata – opzione anno 2025. Le società e gli enti che nel 2025 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (art. 1, cc. 44-45, L. 199/2025) versano la prima delle quattro rate annuali dell'imposta sostitutiva, tramite F24 telematico (cod. 1867, sezione "Erario", anno di riferimento 2025, rateazione 0104).

ESTROMISSIONE IMMOBILI – IMPRESE INDIVIDUALI

Versamento 2^a rata imposta sostitutiva. Gli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali (art. 1, c. 37, L. 207/2024, con effetto dal 1° gennaio 2025) versano la seconda rata, pari al 40% dell'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile, tramite F24 telematico. La prima rata del 60% era dovuta entro il 30 novembre 2025.

Mercoledì 1° luglio 2026

AFFITTI

Registrazione contratti e versamento imposta di registro. Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto di beni immobili che non hanno optato per il regime della cedolare secca devono provvedere alla registrazione dei contratti stipulati il 1° giugno 2026 o rinnovati tacitamente dalla stessa data, nonché al versamento della relativa imposta di registro tramite modello F24 ELIDE.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Dr. Enrico Danielato